

**DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2014  
282/2014/R/GAS**

**RIESAME DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
602/2013/R/GAS, IN MATERIA DI ODORIZZAZIONE DEL GAS PER USI DOMESTICI E  
SIMILARI DI CLIENTI FINALI DIRETTAMENTE ALLACCIATI ALLE RETI DI TRASPORTO  
DEL GAS, A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA 301/2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto ministeriale 21 aprile 1993;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
- il decreto ministeriale 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 141/09) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas ed il relativo allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del bilanciamento del gas naturale – c.d. *settlement*" (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 45/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 177/2014/R/gas, che ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas;
- le norme UNI CIG 7133 e 9463;

- il ricorso proposto da Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) per l'annullamento, *in parte qua*, della deliberazione 602/2013/R/gas, previa sospensione dell'efficacia;
- l'ordinanza pronunciata dal Tar Lombardia, Sezione Seconda, 25 febbraio 2014, n. 301 (di seguito: ordinanza 301/2014);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture a Snam Rete Gas, del 15 maggio 2014, prot. 13599;
- la nota di Snam Rete Gas AFFREG/Prot. 186 del 16 maggio 2014 (prot. Autorità 13895 del 19 maggio 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 602/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017;
- in materia di odorizzazione del gas, il comma 5.1, della predetta deliberazione ha disposto – aggiornando analoga disposizione in vigore sino al 31 dicembre 2013 – che nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa di trasporto “ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso non tecnologico ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione”;
- Snam Rete Gas ha proposto, dinanzi al Tar Lombardia, un ricorso, con istanza di sospensione cautelare degli effetti, avverso la deliberazione 602/2013/R/gas, lamentando, tra l'altro, la mancata previsione di un adeguato periodo transitorio per l'attuazione delle richiamate disposizioni in materia di odorizzazione;
- il Tar Lombardia, con l'ordinanza 301/2014, ha accolto l'istanza cautelare “*al fine di consentire all'AEEG il riesame della specifica questione*”, ritenendo che il ricorso presentasse “*sufficienti profili di fumus laddove evidenzia che il nuovo sistema introdotto dalla delibera impugnata è stato implementato senza aver previsto un adeguato lasso temporale tale da consentire alla ricorrente di apprestare le necessarie misure al fine di adeguarsi ad esso*”;
- al fine di dare esecuzione della predetta ordinanza e riesaminare la regolazione in materia di odorizzazione, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, ha attivato specifici contatti tecnici con Snam Rete Gas, in relazione ai quali Snam Rete Gas ha fornito alcuni elementi conoscitivi oggetto di successivo approfondimento, in ultimo nel corso di un incontro tecnico convocato dalla Direzione Infrastrutture con la comunicazione del 15 maggio 2014, tenutosi in data 23 maggio 2014, al fine di acquisire ulteriori informazioni ed elementi necessari per comprendere quali potessero essere in concreto, per la società, le difficoltà applicative derivanti dalle disposizioni impuginate.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge 1083/71, all'articolo 2, dispone che “i gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità”; il rispetto delle norme di cui alla predetta legge è assistito, ai sensi dell'articolo 5, da una specifica sanzione, ovvero, l'arresto e l'ammenda per il trasgressore;
- il decreto ministeriale 21 aprile 1993, avente ad oggetto l'“Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (15° gruppo)” ha chiarito cosa si intende per “usi similari” di cui all'articolo 1 della legge n. 1083/71, individuandoli in “quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)”;
- gli obblighi di odorizzazione del gas naturale sopra richiamati sono applicabili sin dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 1083/71; l'impresa di trasporto, pertanto, anche prima dell'adozione della deliberazione 602/2013/R/gas, era tenuta a odorizzare il gas prelevato presso punti di riconsegna della propria rete direttamente connessi a unità di consumo dedicate a “usi domestici o similari”, nei termini sopra chiariti;
- con la deliberazione 602/2013/R/gas, l'Autorità non ha inteso modificare le modalità applicative della predetta norma di legge, ma si è limitata a esplicitare, con riferimento al settore del gas naturale da essa regolato, il concetto di “usi domestici e similari” anche alla luce della nuova terminologia introdotta dal TISG;
- il TISG, infatti, si colloca nell'ambito di una più ampia riforma organica del settore del gas naturale, avviata dall'Autorità sin dal 2010, che ruota attorno all'introduzione di un sistema di bilanciamento basato su criteri di merito economico (cfr. in particolare i documenti per la consultazione DCO 25/10, DCO 45/10 e DCO 46/10); un aspetto essenziale di tale riforma ha riguardato le modalità di allocazione delle partite di gas in prelievo sulla rete di trasporto da imputare agli utenti del bilanciamento; a tal fine, il TISG ha previsto, tra l'altro, l'utilizzo di profili di prelievo standard, associati a categorie d'uso del gas;
- pertanto, l'Autorità, al fine di consentire il corretto adempimento della legge 1083/71, ha fatto riferimento alle categorie d'uso del gas introdotte dal TISG, corrispondenti alla nozione di “usi domestici e similari”;
- in quest'ultima prospettiva, pertanto, stante l'equivalenza delle categorie d'uso del TISG cui la deliberazione 602/2013/R/gas fa riferimento e la nozione di “usi domestici e similari” della legge 1083/71, l'Autorità non ha ritenuto sussistessero elementi sufficienti a concedere un periodo transitorio di adeguamento alla deliberazione della deliberazione 602/2013/R/gas; anzi, poiché

in realtà le disposizioni di tale deliberazione non richiedevano alcun adeguamento, attesa la preventiva cogenza dell'obbligo di odorizzare gli *“usi domestici e similari”* l'introduzione di un tale periodo da parte dell'Autorità avrebbe potuto determinare un apparente vuoto normativo nell'adempimento di norme primarie fondamentali per la sicurezza dell'incolumità pubblica;

- al fine del riesame imposto all'Autorità dall'ordinanza 301/2014, si è reso necessario acquisire elementi idonei a chiarire e a dimostrare quali siano gli aspetti di concreta ed effettiva difficoltà che la deliberazione 602/2013/R/gas possa determinare a Snam Rete Gas nell'adempimento dell'art. 2 della legge 1083/71; a tal fine, nonostante i predetti confronti tecnici tra la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e la società, quest'ultima non ha a oggi fornito alcun elemento a tal fine rilevante;
- la società, in esito a tali incontri, infatti, ha fornito solo alcune delle informazioni richieste dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità, indicando soluzioni tecniche generiche per odorizzare il gas riconsegnato ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto, senza peraltro specificare né le problematiche concrete della società, né i tempi di attuazione di cui la società necessiterebbe, né l'insieme dei clienti per i quali la soluzione dovrebbe essere adottata; peraltro, Snam Rete Gas ha indicato (in palese contrasto con la legge 1083/71) come soluzione *“efficiente per l'intero sistema”* quella in base alla quale siano gli stessi clienti finali a *“dotarsi di impianti di odorizzazione anche molto piccoli”* al fine di *“garantire l'odorizzazione della quota di gas esclusivamente utilizzata per usi non tecnologici nell'ambito delle proprie attività”*;
- le informazioni fornite dalla società alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità sono, pertanto, risultate incomplete e prive di utilità ai fini di quanto disposto dal Tar Lombardia con l'ordinanza 301/2014.

#### **RITENUTO CHE:**

- il riesame sopra svolto delle decisioni adottate con la deliberazione 602/2013/R/gas, in particolare al suo articolo 5, in tema di odorizzazione, non evidenzia la sussistenza di presupposti per modificare tale regolazione, in particolare per introdurre un periodo di adeguamento per l'impresa di trasporto;
- sia pertanto necessario confermare la predetta regolazione

#### **DELIBERA**

1. di confermare le disposizioni di cui all'articolo 5 della deliberazione 602/2013/R/gas, non sussistendo, in esito al riesame compiuto e descritto in motivazione, ragioni per riconoscere all'impresa di trasporto un lasso temporale di adeguamento delle predette disposizioni.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*